Decreto 10 novembre 2014 - Uffici del giudice di pace mantenuti ex art. 3 d.lgs. 156/2012

10 novembre 2014

Il Ministro della Giustizia

Visto l'articolo 7, che fissa all'esito della decorrenza dei termini individuati dagli articoli 5 e 6, la necessità di procedere alla ricognizione dell'assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014, approvato definitivamente, con modificazioni, dalla Camera dei Deputati nella seduta del 6 novembre 2014 e allo stato in corso di promulgazione;

Visto, in particolare, l'articolo 21 bis, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, vengono istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Valutato, peraltro, che l'efficacia delle modifiche alle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace di Napoli e Roma determinate dalla istituzione dei nuovi presidi giudiziari in Barra e Ostia risulta fissata alla data di inizio del funzionamento di tali strutture, che dovrà essere individuata all'esito della verifica delle conseguenti esigenze logistiche ed organizzative;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla individuazione degli uffici del giudice di pace soppressi da mantenere ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, in conformità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale attuativo del 7 marzo 2014, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, con riferimento alle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace di Napoli e Roma, nel cui ambito vengono istituiti gli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia;

Ritenuto che, a seguito dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 7 marzo 2014 nonché per effetto della mancata ottemperanza, nei termini perentori prescritti, degli adempimenti di cui all'articolo 6, si rende necessario rideterminare l'elenco degli uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli Enti richiedenti;

Considerato che, in tale ambito, occorre tener conto dell'indagine condotta in ordine allo stato di attuazione dell'attività di formazione del personale messo a disposizione dagli Enti locali:

Rilevato, infatti, che il monitoraggio della fase formativa ha evidenziato specifiche criticità connesse sia alla consistenza numerica della dotazione di personale, sia ai requisiti professionali richiesti per assicurare adeguato supporto all'attività giurisdizionale, con particolare riferimento alla mancanza di unità con inquadramento idoneo a consentire di svolgere le funzioni proprie del cancelliere;

Valutato, in particolare, che l'attribuzione all'ufficio di una dotazione minimale risulta assolutamente insufficiente per assicurare un corretto funzionamento del servizio giudiziario, anche sotto il profilo della mancata garanzia del presidio in caso di assenza dell'unica unità assegnata;

Ritenuto che analoghe considerazioni possono essere condotte con riferimento agli uffici per i quali l'articolazione della dotazione assegnata, al di là della relativa consistenza numerica, risulta inadeguata a garantire le condizioni di funzionalità e operatività proprie delle strutture giudiziarie;

Ritenuto, peraltro, che l'esame delle richieste formulate dagli Enti locali per i quali è stato disposto il mantenimento del rispettivo ufficio del giudice di pace ha evidenziato l'opportunità di procedere ad ulteriori accorpamenti dei territori afferenti ad uffici limitrofi soppressi, entro i limiti di compatibilità con l'ordinamento generale ed in conformità dei limiti fissati dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, individuati nelle premesse del decreto ministeriale 7 marzo 2014, cui si opera integrale rinvio;

Considerato, infatti, che le aggregazioni richieste nel rispetto del criterio dell'integrità territoriale degli uffici consentono di realizzare, per le sedi accorpanti interessate, il conseguimento di un assetto dimensionale maggiormente coerente con i parametri specificamente individuati, per la giustizia di prossimità, in occasione dell'esercizio della delega di cui alla citata legge 148/2011;

Valutato, inoltre, che esigenze di armonizzazione con l'assetto territoriale preesistente alla riforma della geografia giudiziaria, che ha determinato l'aggregazione del territorio compreso nella giurisdizione della ex sezione distaccata di Mercato San Severino al circondario di Nocera Inferiore, rendono necessario includere nella circoscrizione dell'ufficio del giudice di pace di Mercato San Severino il Comune di Baronissi;

Ritenuto che, per gli uffici del giudice di pace specificamente individuati nell'allegato 5 al presente

decreto, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 del medesimo provvedimento, può essere fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

DECRETA

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce l'allegato 1 al decreto ministeriale 7 marzo 2014.

Articolo 2

- 1. La tabella A vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante gli uffici del giudice di pace soppressi a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto.
- 2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici indicati nell'allegato 3 al presente decreto, che sostituisce integralmente la tabella B vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.

Articolo 3

- 1. La tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, inserita a norma dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 4 del presente decreto.
- 2. Sino alla data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, da determinarsi con successivo provvedimento, sui territori compresi nella relativa giurisdizione ai sensi della tabella A di cui al comma 1, resta ferma la competenza degli uffici del giudice di pace, rispettivamente, di Napoli e di Roma.

Articolo 4

- 1. Gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 5 al presente decreto, soppressi ai sensi della tabella A di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 del medesimo provvedimento, cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui all'allegato 3 del presente decreto.

Articolo 5

Il presente decreto entra in vigore il vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2014

IL MINISTRO Andrea Orlando